



DECRETO N. 61 DEL 27.05.2022

OGGETTO: POR FESR 2014-2020 - Programma Operativo Complementare (POC) Delibera CIPRESS n. 41/2021 - Asse 3. Azione 3.4.1 "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale". DGR n. 1779 del 29 novembre 2019 e s.m.i. "Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese". Ridefinizione della tempistica di richiesta di variazione di progetto e delle cause di decadenza per revoca parziale del sostegno per i progetti con mercati target Russia o Ucraina .

NOTE PER LA TRASPARENZA: con il presente provvedimento, relativamente al "Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese" DGR n. 1779 del 29 novembre 2019, si ridefinisce la tempistica di richiesta di variazione di progetto e delle cause di decadenza per revoca parziale del sostegno in considerazione delle difficoltà nella prosecuzione dei progetti con mercati target Russia o Ucraina a causa del conflitto in essere.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

PREMESSO che, il POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 5903 final del 17/08/2015 e la Giunta regionale ne ha preso atto con DGR n. 1148 del 01/09/2015; ulteriori modifiche e revisioni di determinati elementi del POR sono state approvate con successive Decisioni della Commissione n. C (2018) 4873 del 19/07/2018, n. C (2019) 4061 del 05/06/2019 e n. C (2020) 7754 del 05/11/2020;

che, nel "POR Veneto FESR 2014-2020", nell'ambito dell'Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi", è prevista l'azione Azione 3.4.1 "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale";

che, con deliberazione n. 1779 del 29 novembre 2019, la Giunta regionale ha approvato il bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale (Allegato A) in esecuzione del POR FESR 2014-2020, Asse 3, Azione 3.4.1 con uno stanziamento di 10.000.000,00 di euro;

che, con decreto n. 212 del 2 luglio 2020, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA ha approvato le graduatorie regionali delle domande ammissibili, di finanziabilità ed impegno di spesa, e di approvazione degli elenchi delle domande non ammesse al sostegno, così come integrato con decreti n. 331 dell'8 ottobre 2020 e n. 338 del 15 ottobre 2020;

che, con decreto n. 413 del 25 novembre 2020, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA ha approvato lo scorrimento della graduatoria di cui al Decreto n. 212/2020 con finanziabilità delle domande e impegno di spesa;

che con deliberazione n. 529 del 28 aprile 2020, la Giunta regionale ha disposto la proroga dei termini del bando in oggetto, con lo scopo di rispondere alle difficoltà manifestate dai beneficiari per effetto dell'emergenza sanitaria da diffusione del virus COVID-19;

che la Giunta regionale con la citata deliberazione 529/2020 ha incaricato il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria di adottare gli atti volti a stabilire scadenze e/o condizioni ulteriori necessarie all'attuazione del bando in oggetto;

che, con deliberazione n. 439 del 6 aprile 2021, la Giunta regionale ha approvato la proroga delle attività di progetto, delle scadenze relative agli acconti e ai saldi e ridefinizione della modalità e della tempistica di richiesta di variazione di progetto del bando in oggetto;

che, con decreto n. 635 del 29/12/2021, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA ha proceduto ad un parziale disimpegno dal POR FESR (cfr. decreti con conseguente nuovo impegno sul POC, per le stesse somme a favore dei medesimi progetti e dei medesimi beneficiari di cui agli allegati A e B al decreto 635/2021), sulla base di quanto disposto dal decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 135 del 27/12/2021;

che la S.R.A. competente, Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, ha dato il proprio assenso ai contenuti del presente provvedimento, mediante comunicazione per vie brevi (mail del 26.5.2022);

DATO ATTO

che, ai sensi dell'articolo 14 *“Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi”* dell'Allegato A alla DGR n. 1779/2019 (bando) così come modificato dalla DGR 439/2021, comma 3, possono essere ammesse variazioni progettuali dal giorno 15 luglio 2021 fino al giorno 15 ottobre 2021: *“la capofila può inviare una sola richiesta di variazione del preventivo di spesa del progetto motivata con comprovate ragioni tecniche. La variazione del preventivo di spesa può riguardare esclusivamente una compensazione d'importi tra le tipologie di spesa, comunque nel rispetto delle percentuali massime per tipologia di spesa previste all'articolo 6.”*;

che, ai sensi dell'articolo 14 *“Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi”*, comma 5 e 5 bis, dell'Allegato A alla DGR n. 1779/2019 (bando), così come modificato dalla DGR 439/2021, possono essere ammesse variazioni progettuali relative alla compagine delle imprese partecipanti che non sia capofila del progetto tramite il Sistema Informativo Unificato (SIU), dal giorno 15 luglio 2021 fino al giorno 15 ottobre 2021;

che, ai sensi dell'articolo 14 *“Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi”*, comma 5 ter, dell'Allegato A alla DGR n. 1779/2019 (bando) così come modificato dalla DGR 439/2021, può essere ammessa la sostituzione di imprese che non hanno ancora sostenuto le spese di progetto con nuove imprese subentranti, mantenendo inalterato il numero complessivo delle imprese partecipanti, può essere ammessa la prosecuzione delle attività di progetto con un numero di imprese partecipanti inferiore ma in numero minimo previsto all'articolo 4 *“Soggetti ammissibili”*;

che, ai sensi dell'articolo 15 *“Modalità di rendicontazione e di pagamento del sostegno”*, comma 6, lettera b) dell'Allegato A alla DGR n. 1779/2019 (bando) così come modificato dalla DGR 439/2021, la domanda di pagamento dell'acconto del sostegno, completa del report intermedio relativo al 1° periodo (31/05/2022), *“dovrà essere presentata dalla capofila tramite il sistema informativo “SIU” entro il 29 luglio 2022. (...) L'ammontare dell'acconto è quantificato sulla base della spesa rendicontata alla conclusione del 1° periodo tenuto conto dell'obbligo di rendicontare un ammontare di spesa pari ad almeno al 30% di quella ammessa con il provvedimento di concessione.”*

che, ai sensi dell'articolo 17 *“Rinuncia, revoca e decadenza del sostegno”*, comma 3, lettera b) dell'Allegato A alla DGR n. 1779/2019 (bando), si procede alla decadenza per revoca parziale del sostegno per *“mancata rendicontazione all'interno del 1° periodo di un ammontare di spesa ammissibile di almeno il 30% della spesa prevista e ammessa con il provvedimento di concessione. Verrà applicata una riduzione del sostegno spettante del 15% per una spesa rendicontata inferiore al 30% e pari o superiore al 20%, una riduzione del sostegno spettante del 30% per una spesa rendicontata inferiore al 20%. La riduzione del sostegno non potrà essere in nessun caso recuperata in sede di pagamento del saldo;”*;

CONSIDERATO le pesanti ripercussioni del conflitto russo-ucraino che sta fortemente condizionando i mercati internazionali;

che, da una ricognizione condotta dall'Area Gestione FESR di AVEPA, come da nota trasmessa alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia con protocollo 83894 del 6 maggio 2022, è emerso che un numero pari a 31 su 52 progetti beneficiari del sostegno hanno tra i paesi obiettivo per le azioni di internazionalizzazione la Russia e/o l'Ucraina;

che il contesto in cui operano i 31 beneficiari del sostegno regionale presenta criticità tali da mettere a rischio la prosecuzione dei progetti, unitamente alla difficoltà di realizzare attività nei tempi necessari per rendicontare all'interno del 1° periodo (31/05/2022) un ammontare di spesa ammissibile pari al 30% del totale della spesa ammessa come richiesto dal sopra citato articolo 15, comma 6, lettera b) dell'Allegato A al Bando;

VALUTATO che, la Giunta regionale, attraverso la citata DGR 1779/2019 di approvazione del Bando, ha inteso apportare un incremento sensibile al livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi trainanti e strategici per l'economia regionale rappresentati dai distretti industriali, dalle reti innovative regionali e le aggregazioni;

RITENUTO di prevedere, per i soli progetti di internazionalizzazione con paesi obiettivo Russia o Ucraina, la possibilità da parte del capofila di presentare nel periodo 1° giugno 2022 – 29 luglio 2022, in occasione della presentazione della domanda di pagamento dell'acconto del sostegno, la richiesta per le variazioni previste al:

- comma 3, articolo 14 “Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi” riguardo alla variazione del preventivo di spesa, comunque nel rispetto delle compensazioni previste al comma 5 ter, primo punto, del medesimo articolo e delle percentuali massime per tipologia di spesa previste dall'articolo 6;
- comma 5 e 5 bis, articolo 14 “Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi” riguardo alla modifica della compagine delle imprese partecipanti, escluso il capofila del progetto, in caso di spesa parzialmente sostenuta dall'impresa subentrata;
- comma 5 ter, articolo 14 “Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi” riguardo alla modifica delle attività di progetto in relazione ai contenuti espressi nell'Allegato B per comprovate ragioni tecniche e di opportunità, riguardo alla sostituzione di imprese che non hanno ancora sostenuto le spese di progetto con nuove imprese subentranti mantenendo inalterato il numero complessivo delle imprese partecipanti e riguardo alla prosecuzione delle attività di progetto con un numero di imprese partecipanti inferiore ma in numero minimo previsto all'articolo 4 “Soggetti ammissibili”;

di confermare quanto previsto dal comma 5 quater dell'articolo 14 “Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi” in merito alla verifica di idoneità da parte della CTV per il mantenimento dei requisiti minimi di ammissibilità previsti al comma 6 dell'articolo 11 dell'Allegato A al Bando;

di non applicare, per i soli progetti con paesi target Russia o Ucraina, il comma 3, lettera b) dell'articolo 17 “*Rinuncia, revoca e decadenza del sostegno*” limitatamente alla riduzione del sostegno spettante del 15% per una spesa rendicontata relativa al 1° periodo (avvio del progetto – 31 maggio 2022) inferiore al 30% e pari o superiore al 20%, non prevedendo in tal caso alcuna penalità e di ridurre la decurtazione dal 30% al 15% per una spesa rendicontata inferiore al 20%;

VISTI il regolamento (UE) n. 1301/2013 e il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europei;

- la Decisione C (2015) 5903 final del 17 agosto 2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale – Parte FESR relativo alla programmazione 2014 – 2020 e successive Decisioni C(2018) 4873 del 19/07/2018, C(2019) 4061 del 05/06/2019 e n. C (2020) 7754 del 05/11/2020;
- la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, così come modificata dalla l.r. 14/16, in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 226 del 28 febbraio 2017 con la quale la Regione dispone di avvalersi di AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 a cui affidare la gestione di parte del POR FESR 2014-2020;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1779 del 29 novembre 2019;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 529 del 28 aprile 2020;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 6 aprile 2021;
- Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA n. 212 del 2 luglio 2020, così come integrato con decreti n. 331 dell'8 ottobre 2020 e n. 338 del 15 ottobre 2020;
- Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA n. 413 del 25 novembre 2020;
- Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA n. 635 del 29 dicembre 2021 del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA di modifica agli impegni di spesa assunti con i decreti n. 212/2020 e n. 413/2020;
- Delibera CIPESS n. 41/2021;
- la normativa di riferimento, i provvedimenti amministrativi in narrativa citati e la documentazione agli atti.

DECRETA

1. di considerare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
2. di prevedere, per i soli progetti di internazionalizzazione con paesi obiettivo Russia o Ucraina, la possibilità da parte del capofila di presentare nel periodo 1° giugno 2022 – 29 luglio 2022, in occasione della presentazione della domanda di pagamento dell'acconto del sostegno, la richiesta per le variazioni previste al:
 - comma 3, articolo 14 “Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi” riguardo alla variazione del preventivo di spesa, comunque nel rispetto delle compensazioni previste al comma 5 ter, primo punto, del medesimo articolo e delle percentuali massime per tipologia di spesa previste dall'articolo 6;
 - comma 5 e 5 bis, articolo 14 “Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi” riguardo alla modifica della compagine delle imprese partecipanti, escluso il capofila del progetto, in caso di spesa parzialmente sostenuta dall'impresa subentrata;
 - comma 5 ter, articolo 14 “Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi” riguardo alla modifica delle attività di progetto in relazione ai contenuti espressi nell'Allegato B per comprovate ragioni tecniche e di opportunità, riguardo alla sostituzione di imprese che non hanno ancora sostenuto le spese di progetto con nuove imprese subentranti mantenendo inalterato il numero complessivo delle imprese partecipanti e riguardo alla prosecuzione delle attività di progetto con un numero di imprese partecipanti inferiore ma in numero minimo previsto all'articolo 4 “Soggetti ammissibili”;
3. di confermare quanto previsto dal comma 5 quater dell'articolo 14 “Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi” in merito alla verifica di idoneità da parte della CTV per il mantenimento dei requisiti minimi di ammissibilità previsti al comma 6 dell'articolo 11 dell'Allegato A al Bando;
4. di non applicare, per i soli progetti con paesi target Russia o Ucraina, il comma 3, lettera b) dell'articolo 17 “Rinuncia, revoca e decadenza del sostegno” limitatamente alla riduzione del sostegno spettante del 15% per una spesa rendicontata relativa al 1° periodo (avvio del progetto – 31 maggio 2022) inferiore al

30% e pari o superiore al 20%, non prevedendo in tal caso alcuna penalità e di ridurre la decurtazione dal 30% al 15% per una spesa rendicontata inferiore al 20%;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia e all'Organismo intermedio AVEPA per gli adempimenti conseguenti;
6. di incaricare l'Organismo intermedio AVEPA di trasmettere il presente decreto ai beneficiari del bando in oggetto;
7. di dare atto che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro il termine di decadenza di 60 giorni dall'avvenuta conoscenza oppure alternativamente presentare ricorso al Capo dello Stato entro il termine di decadenza di 120 giorni dall'avvenuta conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice ordinario, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro i limiti prescrizionali per l'impugnazione del provvedimento;
8. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il DIRETTORE
Pietro Cecchinato
(Firmato digitalmente)